

Oggetto: Assunzione per l'anno 2020 dell'anticipazione di cassa ed utilizzo delle entrate a specifica destinazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011: «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», disciplina la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, riferendosi a quelle di tesoreria. Infatti, al punto 3.26, è previsto che le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente vengano contabilizzate nel titolo istituito specificamente per tale tipologia di entrate (Titolo 7);
- l' art. 19 comma 1 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L prevede che:
 - i comuni possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria disponibile;
 - l'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario;

Considerata la convenienza economica di far fronte a momentanee deficienze di cassa per il finanziamento di spese da parte del Comune, in luogo delle più costose anticipazioni di tesoreria, con entrate aventi specifica destinazione;

Rilevato che per poter utilizzare tali fondi vincolati è comunque necessario assumere l'anticipazione di cassa con il tesoriere, nei limiti dei 3/12 delle entrate accertate nel 2018, ultimo rendiconto approvato, nei primi tre titoli dell'entrata che presenta le seguenti risultanze:

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Euro
375.158,05	
Titolo 2- Trasferimenti correnti	Euro
634.775,78	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	Euro
368.443,07	
Totale primi tre titoli di Bilancio	Euro
1.378.376,90	

Dato atto che per effetto di quanto sopra, è possibile deliberare la richiesta di anticipazione di cassa al Tesoriere fino all'importo di Euro 344.594,22;

Considerato che in data 25/03/2019 è stato stipulato in forma digitale il contratto rep. n. 31-2019 Atti privati, non soggetto a registrazione, con l'Azienda di credito, Cassa Rurale Val di Non con sede legale in Cles in A.T.I. con Cassa Centrale Banca con sede legale in Trento, di affido del servizio relativo alla gestione della tesoreria per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021;

Ritenuto di assumere presso il tesoriere un'anticipazione di cassa nell'importo arrotondato per difetto ad Euro 340.000,00;

Visto l'articolo 16 “Anticipazione di tesoreria” della convenzione valida per il triennio 2019-2021 di cui in precedenza;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con LR 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate con L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile dell'istruttoria e di regolarità contabile espressi entrambi dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto dall'articolo 185 del sopracitato Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-A/A;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

- 1 **di assumere** presso il tesoriere comunale Cassa Rurale Val di Non un'anticipazione di cassa a valere sull'esercizio 2020 di complessivi Euro 340.000,00 (trecentoquarantamila/00) per far fronte alle necessità di cassa relative a pagamenti di spese da parte del Comune;
- 2 **di disporre** in caso di necessità, l'utilizzo in termini di cassa, di entrate aventi specifiche destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile;
- 3 **di vincolare** a garanzia del rimborso dell'anticipazione del tesoriere le entrate relative ai primi tre titoli del bilancio, escluse quelle già vincolate ai sensi di legge;
- 4 **di utilizzare** l'anticipazione nella forma tecnica di scoperto sul conto ordinario di tesoreria;
- 5 **di estinguere** l'anticipazione stessa entro l'esercizio finanziario 2020, dando atto che la somma corrispondente all'eventuale utilizzo non rimborsata al 31/12/2020 sarà versata dal tesoriere come entrata di competenza del comune e da questi contabilizzata come riscossione di pertinenza, autorizzando il tesoriere ad addebitare all'esercizio 2020, con valuta 31/12/2020 lo stesso importo, con richiesta di emissione del relativo mandato di pagamento sull'esercizio 2021 in conto residui 2020, previa eventuale attivazione in tempo utile dell'occorrente anticipazione per l'esercizio finanziario 2021, nel caso in cui non sia possibile l'utilizzo di fondi propri del Comune;
- 6 **di dare atto** che le dotazioni di competenza e di cassa relative agli stanziamenti per le riscossioni ed il rimborso dell'anticipazione, saranno previsti nel bilancio pluriennale 2020 – 2022 in corso di predisposizione; inoltre che la spesa per eventuali interessi ed oneri accessori sarà stanziata al capitolo 2670 (S) “Interessi passivi su anticipazione di Tesoreria”, del bilancio pluriennale 2020 – 2022;
- 7 **Di evidenziare** ai sensi dell'art. 4 comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento, esecutivo a pubblicazione avvenuta, sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 104/2010, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 con la precisazione che gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 dello stesso D.Lgs. 104/2010.